



FAQ- DL Salvini

Risposte alle domande più frequenti sul “DL Salvini”

(decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132).

1. Cosa succede se un/a richiedente asilo reitera la domanda di protezione?

Le nuove norme di legge hanno introdotto alcuni significativi mutamenti in materia di domande reiterate. Nello specifico, è previsto che la disposizione generale cioè quella di rimanere nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione Territoriale non si applica a coloro che:

- a) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
- b) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata.

Inoltre, allorché tali domande reiterate vengano respinte dalla Commissione Territoriale, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva dei rigetti della citata Commissione Territoriale.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 25 del 2008: art. 7, comma 1, lettere d) ed e); art. 35-bis, comma 3, lettera b).

2. Quali sono i casi in cui un/a richiedente asilo rischia di essere trattenuto?

Tra i casi in cui il/la richiedente asilo rischia di essere trattenuto/a, quello attinente alla determinazione o alla verifica dell'identità o della cittadinanza è fra quelli maggiormente presente. La nuova normativa ha ulteriormente allungato i termini del trattenimento. Viene ora previsto un primo termine di 30 giorni all'interno di un *Hotspot* ovvero, in caso di perdurante impossibilità ad addivenire a tale verifica, una proroga aggiuntiva di 180 giorni da scontarsi all'interno di un CPR.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 142 del 2015: art. 6, comma 3-bis.

3. E' possibile convertire il permesso per motivi umanitari anche se l'interessata/o non ha un lavoro?

Di norma il “vecchio” permesso umanitario consentiva lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato ovvero autonomo. Non vi è pertanto motivo di ritenere che, laddove la precedente attività lavorativa cessasse in costanza di possesso del “vecchio” permesso umanitario, non si possa al pari di analoghe casistiche, convertirlo in un permesso per attesa occupazione.

Riferimenti normativi: TUI: art. 22, comma 11; Regolamento di attuazione TUI: art. 14, commi 1, lettera c) e 3; art. 37; Decreto legge n. 113 del 2018: art. 1, comma 8.

4. Se l'interessata/o ha un permesso per motivi umanitari in corso di validità quando e come deve chiedere la conversione?

Per colei/colui che, al 5 ottobre 2018, aveva un “vecchio” permesso umanitario in corso di validità, la nuova normativa ne consente la conversione. Conversione che potrà essere, a seconda delle scelte dell'interessata/o, o in lavoro subordinato o in lavoro autonomo o in attesa occupazione o in studio. Per quanto riguarda la “gestione su Milano”, la conversione in lavoro subordinato o autonomo andrà richiesta attraverso la prenotazione su CUPA. In ordine, invece alle altre modalità di conversione (attesa occupazione, studio) non espressamente contemplate da CUPA, non rimarrà altro che predisporre il KIT postale. Per prassi, ove si opti per il KIT postale, si avrà conversione ove tale KIT verrà inoltrato almeno 60 giorni prima della scadenza presente sul “vecchio” permesso umanitario. Tuttavia, anche qualora l'inoltro del KIT postale avverrà successivamente, farà fede la volontà del/la richiedente che, in tale KIT, ha espressamente richiesto la conversione del “vecchio” permesso umanitario. Infine, per quanto riguarda la documentazione da produrre, oltre a quella afferente all'opzione scelta (documentazione certificante il lavoro subordinato ovvero il lavoro

autonomo ovvero l'attesa occupazione ovvero studio), occorrono, tra l'altro, il passaporto e il certificato di residenza.

Attenzione: chi converte in lavoro o attesa occupazione o studio, fa una scelta irretrattabile e non può più tornare indietro perché ci si sposta dal "mondo asilo" al "mondo migranti economici". E' evidente che, nel caso in cui si sia fatta conversione in attesa occupazione (o da una prima conversione in lavoro si sia passati ad attesa occupazione) e non si riesca a trovare lavoro entro la scadenza ultima del permesso per attesa occupazione, non si può più tornare indietro e chiedere il permesso per "protezione speciale". In ogni caso, anche la "protezione speciale" non durerà all'infinito. Sia perché il rinnovo dipende dal nulla osta della CT (su rischio persecuzione e su rischio tortura), sia perché non potrà essere rinnovato all'infinito. Teoricamente, un'altra via di uscita sarebbe quella di maturare il quinquennio a far data dal momento di presentazione della domanda di asilo per passare alla carta di soggiorno a tempo indeterminato. C'è un problema però: un conto è passare alla carta di soggiorno provenendo da permesso per lavoro. Un conto, invece, è passare alla carta di soggiorno, provenendo da un permesso per protezione speciale. Dato che tale permesso, nelle intenzioni, dovrebbe essere una sorta di "umanitario mascherato" ci troveremo poi nella condizione di non poter ottenere l'accesso alla carta di soggiorno (così come è stato finora per i permessi umanitari).

Riferimenti normativi: TUI: art. 5, comma 4; Regolamento di attuazione TUI: art. 14, commi 1, lettera c) e 3; Decreto legge n. 113 del 2018: art. 1, comma 8.

5. Quali sono le novità rispetto al trattenimento?

In materia di trattenimento pre-espulsivo sono due le novità maggiormente rappresentative. La prima, costituita dal ritorno al vecchio termine massimo di trattenimento pari a 180 giorni. La seconda, costituita dalla possibilità, ove non vi sia disponibilità nei CPR, di trattenere il/la cittadino/a straniero/a, destinatario/a di un provvedimento di espulsione, all'interno di strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: TUI: art. 13, comma 5-bis; art. 14, comma 5.

6. Cosa succede se c'è un/a richiedente asilo con procedimento penale in corso?

Una delle novità maggiormente rappresentative apportate di recente investe per l'appunto i/le richiedenti asilo con procedimento penale in corso. La nuova norma ora prevede che per queste persone (ivi comprese anche quelle con sentenza penale non definitiva) si attivi il procedimento immediato. Il Questore, infatti, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione Territoriale, né da tempestiva comunicazione a quest'ultima, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato/a e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. In caso di rigetto della domanda, il/la richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale (obbligo che verrà attuato a mezzo espulsione), pure in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale. Per quanto riguarda, infine, la tipologia dei reati penali a fronte dei quali il/la richiedente asilo rischia un tale trattamento, si osserva che la nuova normativa, in aggiunta ad altre ipotesi di reato già presenti nell'ordinamento, ne ha contemplate delle altre, ovvero: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; lesioni personali gravi o gravissime; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; furto aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso; furto in abitazione e furto con scasso aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 25 del 2008: art. 32, comma 1-bis.

7. Quali sono i casi in cui il ricorso avverso il diniego di protezione della Commissione Territoriale non sospende l'esecuzione di tale provvedimento?

Fermo restando il principio generale dell'automatica sospensione della esecutività del rigetto della Commissione Territoriale, una volta proposto il ricorso, vi sono tuttavia delle casistiche per le quali ciò non avviene.

Tali casistiche sono le seguenti:

- richiedente asilo sottoposto/a a procedimento penale ovvero a sentenza penale non definitiva (vedi risposta FAQ n. 6);
- richiedente asilo trattenuto/a in *Hotspot* ovvero in CPR;

- richiedente asilo che ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione Territoriale senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;
- richiedente asilo che si è visto/a rigettare la sua domanda, dalla Commissione Territoriale, per manifesta infondatezza (le ipotesi di manifesta infondatezza sono le seguenti: questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; Paese sicuro; dichiarazioni contraddittorie ovvero false; richiedente asilo che ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi, ovvero omettendo informazioni o documenti che avrebbero potuto influenzare negativamente il giudizio sulla sua domanda; richiedente asilo entrato/a illegalmente o che vi ha prolungato illegalmente il soggiorno sul territorio nazionale e senza giustificato motivo non ha presentato la sua domanda tempestivamente; richiedente asilo che rifiuta il rilascio delle proprie impronte);
- richiedente asilo espulso/a per ordine pubblico, ovvero per sicurezza dello Stato, ovvero per terrorismo, ovvero per pericolosità sociale;
- richiedente asilo che costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- richiedente asilo che ha presentato la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato/a per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- richiedente asilo che proviene da Paese sicuro;
- richiedente asilo che ha presentato la domanda, dopo essere stato fermato/a in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 25 del 2008: art. 32, comma 1-bis; art. 35-bis, comma 3.

8. Cosa succede se un/a rifugiato/a o titolare di protezione sussidiaria fa rientro nel suo paese di origine?

Le norme di recente introdotte tendono a combattere il fenomeno dei “profughi-vacanzieri”. Pertanto, qualora il/la titolare di status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria, dovesse ritornare nel suo Paese di origine, corre ora il serio pericolo di vedersi rigettare la richiesta di rinnovo ovvero di vedersi revocare il relativo permesso. Tuttavia, il rientro nel Paese di origine potrebbe essere ritenuto non ostativo, allorché venga dimostrata la giustificazione per gravi e comprovati motivi.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 251 del 2007: art. 9, commi 1, lettera d) e 2-ter; art. 15, commi 2 e 2-ter.

9. In quali casi si può avere diniego o revoca della protezione?

Le nuove norme hanno ampliato le ipotesi di reato che, in caso di condanna per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, comportano o il diniego della richiesta di asilo ovvero la revoca della protezione internazionale già accordata (status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria), aggiungendo a quelle già previste le seguenti: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; lesioni personali gravi o gravissime; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; furto aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso; furto in abitazione e furto con scasso aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso. Per i/le richiedenti asilo, la condanna penale potrà essere anche non definitiva. Per i/le titolari di status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria, la condanna penale dovrà invece essere definitiva.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 251 del 2007: art. 12, comma 1, lettera c); art. 16, comma 1, lettera d-bis; Decreto legislativo n. 25 del 2008: art. 32, comma 1-bis.

10. Quali ipotesi di domanda di cittadinanza sono coinvolte da revoca, raddoppio termini, livello di conoscenza di italiano B1, contributo 250 euro?

Le nuove disposizioni normative hanno introdotto profonde modifiche in materia di cittadinanza.

In particolare, per quanto concerne:

→ la revoca della cittadinanza a seguito di condanna definitiva per reati in materia di terrorismo. Essa opera con riferimento alle ipotesi di: 1) minore straniero/a nato/a in Italia e divenuto/a italiano/a; 2) cittadino/a straniero/a, coniuge di cittadino/a italiano/a, diventato/a italiano/a; 3) cittadino/a straniero/a divenuto/a italiano/a per naturalizzazione (straniero/a del/la quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato/a nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; 4) straniero/a maggiorenne adottato/a da cittadino/a

italiano/a che vi risiede almeno da 5 anni dopo l'adozione; 5) straniero/a che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato; 6) cittadino/a comunitario/a che risiede almeno da 4 anni; 7) apolide che risiede almeno da 5 anni; 8) straniero/a che risiede legalmente almeno da 10 anni;

→ il raddoppio dei termini da 24 a 48 mesi così come il livello minimo di conoscenza B1 della lingua italiana valgono solo per le seguenti ipotesi: 1) cittadino/a straniero/a, coniuge di cittadino/a italiano/a, diventato/a italiano/a; 2) cittadino/a straniero/a divenuto/a italiano/a per naturalizzazione (straniero/a del/la quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato/a nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; 3) straniero/a maggiorenne adottato/a da cittadino/a italiano/a che vi risiede almeno da 5 anni dopo l'adozione; 4) straniero/a che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato; 5) cittadino/a comunitario/a che risiede almeno da 4 anni; 6) apolide che risiede almeno da 5 anni; 7) straniero/a che risiede legalmente almeno da 10 anni;

→ l'aumento del contributo erariale da 200 a 250 euro vale per tutte le ipotesi contemplate dalla legge in materia di cittadinanza (dichiarazione di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione).

Riferimenti normativi: Legge n. 91 del 1992: art. 9.1, comma 1; art. 9-bis, comma 2; art. 9-ter, comma 1; art. 10-bis, comma 1.

11. Se un/a titolare di "vecchio" permesso motivi umanitari valido al 5 ottobre 2018 ne chiede rinnovo, cosa avrà (se non chiede conversione)? Con quale durata?

Qualora non chiedesse la conversione, avrà diritto ad avere un nuovo permesso, che si chiama permesso per "protezione speciale". Tale nuovo titolo di soggiorno ha una durata annuale, consente di lavorare ma non è convertibile. Va però specificato che esso sarà dato allorché la Commissione Territoriale, nel riprendere in mano il fascicolo dell'interessato/a, lo riterrà meritevole di tale nuovo permesso, sulla scorta però di nuovi e più ristretti parametri valutativi che sono quelli improntati sul rischio persecuzione e sul rischio tortura.

Riferimenti normativi: Decreto legge n. 113 del 2018: art. 1, commi 2, lettera a) e 8; Decreto legislativo n. 25 del 2008: art. 32, comma 3.

12. Se il/la richiedente asilo, al 5 ottobre 2018, non avesse ancora avuto notifica della decisione della Commissione Territoriale, cosa avrà adesso (nel caso in cui la Commissione Territoriale avesse deciso per la "vecchia" protezione umanitaria)?

A tale richiedente asilo spetterà, sulla scorta delle nuove normative da poco introdotte, un permesso con la dicitura "casi speciali". Tale nuovo permesso sarà di fatto identico al "vecchio" permesso umanitario, ovvero durerà 2 anni, consentirà di lavorare e sarà convertibile in lavoro subordinato o autonomo. Qualora, però, alla scadenza del permesso "casi speciali" non si opterà per la sua conversione, si dovrà necessariamente propendere, in alternativa, al procedimento di rinnovo. Rinnovo che, però, porterà, se accolto, al nuovo permesso per "protezione speciale" (vedi Risposta FAQ n. 11).

Riferimenti normativi: Decreto legge n. 113 del 2018: art. 1, comma 9.

13. Se un/a titolare di "vecchio" umanitario scaduto precedentemente al 5 ottobre 2018 con appuntamento CUPA per rinnovo post 5 ottobre 2018 (preso ante 5 ottobre 2018) cosa avrà?

Non potrà che avere il "nuovo" permesso per "protezione speciale" (vedi risposta FAQ n. 11). Tuttavia potrebbe, se ancora in tempo, rifare un nuovo appuntamento CUPA chiedendo stavolta la conversione da umanitario in lavoro subordinato o autonomo. O presentarsi all'appuntamento già preso per rinnovo, chiedendo però conversione (fare attenzione a possibili rimbalsi però).

Riferimenti normativi: Decreto legge n. 113 del 2018: art. 1, comma 8.

14. Cosa succede al/alla richiedente asilo che non può più avere iscrizione anagrafica?

Le nuove disposizioni normative, a far data dal 5 ottobre 2018, hanno stabilito che il permesso per richiesta asilo non consente più la possibilità di ottenere la residenza. Da tale data vale solo il criterio del domicilio che consentirà, proprio con riferimento al luogo di domicilio, di accedere ai vari servizi erogati sul territorio, ivi compresi quelli dati da soggetti/istituzioni/enti privati. Occorrerà quindi comunicare il domicilio formalmente alla Questura competente.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 142 del 2015: art. 4, comma 1-bis; art. 5, commi 1 e 3.